

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Sopravvenienze attive

04

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Operazioni esenti

06

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Aliquote IVA

07

TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)

LAVORO

08

LAVORO SUBORDINATO

09

Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Costituzione del diritto di usufrutto e di servitù prediali su terreno agricolo posseduto da più di 5 anni - Trattamento impositivo (risposta interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2023 n. 381)

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2023 n. [381](#) è intervenuta sull'atto di costituzione del diritto di usufrutto su un terreno agricolo e sull'applicazione della disciplina dei redditi diversi ex [art. 67](#) del TUIR.

Nello specifico, il titolare di un terreno agricolo da più di 5 anni intendeva stipulare un contratto, avente a oggetto una porzione del fondo, allo scopo di costituire su di essa, a favore di un soggetto terzo:

- il diritto di usufrutto a tempo determinato (trent'anni);
- la servitù di cavidotto (per consentire gli allacci alla rete fissa elettrica e telefonica, nonché posa, attraversamento, gestione, mantenimento e sostituzione di impianti tecnologici, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.) e la servitù di passaggio "di uomini per la posa in opera di cavi e per la manutenzione".

Cessione o costituzione del diritto di usufrutto

L'[art. 9](#) co. 5 del TUIR equipara alle cessioni a titolo oneroso, che configurano il presupposto per il conseguimento delle plusvalenze immobiliari, anche gli atti che abbiano ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, tra cui si annovera l'usufrutto.

Ove la costituzione/cessione del diritto di usufrutto sia operata da un soggetto non imprenditore, ne scaturisce un reddito diverso ex [art. 67](#) del TUIR.

Orientamento dell'Agenzia delle Entrate

La risposta ad interpello in argomento riconduce la costituzione del diritto di usufrutto alla lett. h) dell'[art. 67](#) del TUIR, sulla base della considerazione (mutuata dalla R.M. 20/1993), secondo cui la dizione utilizzata dalla lett. h) dell'[art. 67](#) del TUIR ("concessione in usufrutto") dovrebbe essere intesa in "senso atecnico" e ricomprenderebbe, quindi, tutte le ipotesi di cessione del diritto di godimento, ma senza fornire delucidazioni sui rapporti tra [art. 67](#) e [art. 9](#) co. 5 del TUIR.

Sulla base di tale assunto, nella risposta 381/2023, l'Agenzia conclude che l'atto di costituzione del diritto di usufrutto sul terreno agricolo generi redditi diversi ex [art. 67](#) co. 1 lett. h) del TUIR, anche se posseduto da più di 5 anni e tali redditi vadano determinati, ai sensi dell'[art. 71](#) co. 2 del TUIR, come la differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (peraltro, nel medesimo documento, si afferma che, invece, la costituzione di servitù sul medesimo terreno, essendo riconducibile alla lett. b) dell'[art. 67](#) del TUIR non genera plusvalenze, in quanto nel caso di specie il terreno era posseduto da più di 5 anni).

Il Notariato, invece, nel tentativo di meglio coordinare gli [artt. 9](#) co. 5 e [67](#) del TUIR, nello Studio n. 32- 2017/T, proponeva di distinguere:

- la cessione del diritto di usufrutto operata dall'usufruttuario, che ricadrebbe nella lett. h) dell'[art. 67](#) e genererebbe, quindi, plusvalenza a prescindere dal decorso del quinquennio;
- la costituzione del diritto di usufrutto (ad opera del pieno proprietario), che ricadrebbe nella lett. b) dell'[art. 67](#) del TUIR e genererebbe, quindi, plusvalenze imponibili solo nei limiti da questa norma fissati.

Servitù di passaggio e obbligazioni accessorie

Si segnala che, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- l'atto di costituzione delle servitù prediali di cavidotto e di passaggio non fa emergere plusvalenze tassabili, perché si ricade nell'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR e il terreno oggetto di

- servitù era nella titolarità del proprietario da più di 5 anni;
- il corrispettivo pagato per le obbligazioni accessorie che il contratto pone al carico del proprietario del terreno, a favore dell'usufruttuario, genera redditi diversi ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. l) del TUIR, in quanto derivante "dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".

art. 67 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.7.2023 n. 381

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2023 - "Costituzione del diritto di usufrutto su terreno agricolo tassata a prescindere dai 5 anni" - Mauro - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 13.7.2023, p. 27 - "Usufrutto e servitù, regimi fiscali differenti" - Busani A. - Gaiani L.

Il Quotidiano del Commercialista del 5.3.2018 - "Costituzione e cessione di usufrutto producono plusvalenze diverse" - Mauro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Usufrutto - Immobili" - Mauro A. - Sanna S.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Sopravvenienze attive - Eliminazione di passività rivelatesi inesistenti - Imponibilità - Esclusione (Cass. 12.7.2023 n. 19945)

Con la sentenza 12.7.2023 n. [19945](#), la Corte di Cassazione illustra i requisiti che devono ricorrere affinché possa configurarsi una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'[art. 88](#) co. 1 del TUIR.

Quadro normativo di riferimento

In generale, costituiscono sopravvenienze attive i componenti positivi del reddito e/o le variazioni attive del patrimonio netto aziendale che si distinguono per la straordinarietà e la particolarità del loro manifestarsi.

Fiscalmente, è possibile individuare tre tipologie di sopravvenienze:

- le sopravvenienze attive c.d. "proprie";
- le sopravvenienze attive c.d. "assimilate" (non rettificative di eventi contabilizzati in precedenti esercizi), quali, ad esempio, gli indennizzi diversi da quelli riconosciuti per la perdita di beni oggetto dell'attività d'impresa e beni strumentali ([art. 88](#) co. 3 lett. a) del TUIR) e le liberalità e i contributi imponibili per cassa (ex [art. 88](#) co. 3 lett. b) del TUIR);
- le sopravvenienze attive derivanti dalla cessione di contratti di *leasing* (ex [art. 88](#) co. 5 del TUIR).

Sopravvenienze attive proprie

Nel caso affrontato dalla sentenza in commento, rilevano le sopravvenienze attive c.d. "proprie", nel novero delle quali l'[art. 88](#) co. 1 del TUIR riconduce:

- i ricavi o gli altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
- i ricavi o gli altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
- la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

In altre parole, le sopravvenienze attive "proprie" rappresentano componenti straordinarie correlate a costi, oneri e spese, contabilizzati in un determinato esercizio che risultano successivamente, in tutto o in parte, non sostenuti.

Ad esempio, il rimborso di imposte dà origine a una sopravvenienza attiva:

- sotto il profilo contabile, in ogni caso, posto che costituisce una sopravvenuta insussistenza totale o parziale di un onere imputato al Conto economico di un precedente esercizio;
- sotto il profilo fiscale, solo se le imposte cui si riferisce hanno già assunto carattere di onere deducibile nella determinazione del reddito imponibile di precedenti periodi d'imposta (R.M. 28.6.79 n. [9/813](#)).

In termini più generali, come diffusamente affermato in dottrina, affinché possa configurarsi una sopravvenienza imponibile, il costo che viene eliminato deve essere stato dedotto fiscalmente in un precedente esercizio, mentre l'eliminazione di costi che non hanno trovato riconoscimento fiscale non comporta alcuna sopravvenienza attiva tassabile (C.M. 27.5.94 n. [73/E](#), § 3.40).

Irrelevanza dell'eliminazione di passività rivelatesi inesistenti

In linea con quanto sopra riportato, la sentenza in oggetto ha affermato che la nozione di sopravvenienza attiva implica che una spesa, una perdita o una passività, già iscritta in bilancio, fosse reale ed esistente, e che successivamente, per qualsiasi ragione, prevedibile o imprevedibile, la sua effettività sia venuta meno o che abbia subito una variazione quantitativa favorevole al contribuente, come nel caso di:

- impossibilità sopravvenuta di una condizione o della prestazione;
- risoluzione del contratto.

Ad avviso dei giudici di legittimità, diverso è invece il caso di una posta passiva iscritta in un determinato bilancio, ma inesistente perché documentata da atti o fatture false materialmente o ideologicamente o giuridicamente non dotate dei requisiti formali per essere portate in deduzione.

In questo caso, infatti, la circostanza che i bilanci degli esercizi successivi siano indirettamente influenzati dalla falsità o insussistenza della perdita o passività già iscritta nulla toglie al fatto oggettivo che gli effetti tributari della passività indebitamente iscritta si siano già realizzati in relazione all'esercizio in cui la perdita è stata rilevata (nel caso di specie contribuendo alla diminuzione del risultato d'esercizio imponibile).

Negli esercizi successivi, poi, nemmeno l'annotazione del pagamento del debito originariamente inesistente può configurare la volontà di eliminare la passività originaria. Tale modo di operare, anzi, ne conferma l'esistenza e porta quell'iscrizione a conseguenze ulteriori, realizzando (eventualmente) un'ulteriore condotta evasiva o elusiva, non già facendo emergere un'attività prima inesistente, ma deprimendo ancora una volta la consistenza patrimoniale o il risultato dell'esercizio nel quale i pagamenti vengono indebitamente annotati.

Nello stesso senso si sono espresse:

- in giurisprudenza, tra le altre, le pronunce della Cassazione 17.11.2022 n. [33974](#) e 19.11.2020 n. [26314](#);
- nella prassi, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.3.2019 n. [71](#), secondo la quale le sopravvenienze attive emergenti dall'eliminazione di passività relative a costi disconosciuti in sede di accertamento non sono imponibili (ex [art. 88](#) del TUIR) fino a concorrenza delle spese oggetto di recupero a tassazione, per le quali è sopraggiunto il pagamento a titolo definitivo delle maggiori imposte derivanti dal relativo disconoscimento ai fini fiscali.

Profili critici

Vi sono anche precedenti di segno contrario: si veda, ad esempio, la sentenza 8.6.2011 n. [12436](#), con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che sussiste l'obbligo del contribuente che, in relazione ad un determinato periodo d'imposta, ha dichiarato una passività inesistente "a pagare, per la corrispondente posta, nel successivo periodo di imposta, su un reddito imponibile maggiorato della medesima somma come sopravvenienza attiva onde consentire all'Ufficio il recupero a tassazione".

art. 88 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 13.7.2023 - "Sopravvenienze attive imponibili solo a fronte di passività effettive" - Fornero

Cass. 12.7.2023 n. 19945

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Sopravvenienze attive" - Fornero L.

Manuali Eutekne del 2022, p. 365-382 - 'Manuale del reddito d'impresa' -

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Operazioni esenti - Prestazioni di ricovero e cura rese da enti privati non convenzionati - Esenzione IVA - Aliquota IVA del 10% - Novità del DL 73/2022 convertito - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 7.7.2023 n. 20)

Con la circolare 7.7.2023 n. [20](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal DL [73/2022](#) in ordine alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai pazienti ricoverati e ai loro accompagnatori.

Il suddetto decreto, infatti, è intervenuto sul DPR [633/72](#) riformulando le previsioni riguardanti:

- l'esenzione di cui all'[art. 10](#) co. 1 n. 18 relativa alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie;
- l'applicazione dell'aliquota del 10% di cui al n. 120 della Tabella A, [parte III](#), allegata al DPR 633/72 alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'[art. 10](#) co. 1 n. 18 e 19 del DPR 633/72, nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti ricoverati.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 22.6.2022.

Prestazioni sanitarie rese alle persone ricoverate

A seguito delle novità normative, l'esenzione prevista dall'[art. 10](#) co. 1 n. 18 del DPR 633/72 trova applicazione anche se la prestazione sanitaria di ricovero e cura è resa al paziente ricoverato da un soggetto

diverso da quelli elencati dall'[art. 10](#) co. 1 n. 19 del DPR 633/72, ossia da una struttura sanitaria non convenzionata.

Il regime di esenzione si applica quando la prestazione sanitaria è resa al paziente nell'ambito di una più complessa prestazione di ricovero e cura, da una struttura sanitaria non convenzionata, avvalendosi di un professionista.

In tal caso, si è in presenza di un rapporto trilaterale che vede la prestazione fatturata dal professionista alla struttura e da quest'ultima al paziente e l'esenzione si applica in entrambi i rapporti, nel limite normativamente previsto.

La novità normativa concerne le strutture sanitarie non convenzionate private, diverse da ospedali, cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed ETS di natura non commerciale; per tali soggetti, infatti, l'esenzione da IVA sulle prestazioni di ricovero e cura è già prevista dal n. 19 dell'[art. 10](#) del DPR 633/72.

In ogni caso, le modifiche normative possono applicarsi anche per le cliniche e le case di cura convenzionate che operino fuori convenzione, limitatamente alle prestazioni rese in regime privatistico "di solvenza".

L'applicazione del regime di esenzione è subordinata alla condizione che "il soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo".

Ciò comporta che, qualora la prestazione sia resa dal professionista legato alla struttura sanitaria non convenzionata da un rapporto di lavoro dipendente, la disposizione non si applica e l'intera prestazione di ricovero e cura è soggetta a IVA.

Prestazioni imponibili con aliquota del 10%

In base alla nuova disciplina sono soggette all'aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 120 della Tabella A, [parte III](#), allegata al DPR 633/72, anche le prestazioni di:

- ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate (diverse da quelle esenti);
- alloggio rese da qualsiasi struttura sanitaria (convenzionata e non) nei confronti degli accompagnatori dei soggetti ricoverati.

Per effetto delle novità introdotte, pertanto, tutte le prestazioni di ricovero e cura per le quali non è prevista l'esenzione ai sensi dell'[art. 10](#) co. 1 nn. 18 e 19 del DPR 633/72, sono soggette all'aliquota del 10%.

Le strutture sanitarie non convenzionate che svolgono attività di ricovero e cura, di conseguenza, esentano dall'imposta quella componente della prestazione che si riferisce alla cura resa al paziente ricoverato presso la struttura stessa da un professionista sanitario, fino all'ammontare del corrispettivo, a sua volta esente da imposta, dovuto dalla struttura al professionista in relazione alla prestazione.

In aggiunta, applicano l'aliquota IVA del 10% sulla parte restante della prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura al paziente ricoverato, nonché alle prestazioni di maggior *comfort* alberghiero rese nei confronti dei suddetti pazienti.

Prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate

Il DL [73/2022](#) ha esteso l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% anche alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti dai soggetti di cui all'[art. 10](#) co. 1 n. 19 del DPR 633/72 e da case di cura non convenzionate.

Tutte le strutture sanitarie che effettuano prestazioni di alloggio a favore degli accompagnatori dei pazienti ricoverati devono, pertanto, applicare l'aliquota del 10% al corrispettivo dovuto per l'alloggio, sia qualora i servizi siano resi da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed ETS di natura non commerciale, sia qualora siano resi da strutture sanitarie non convenzionate.

art. 10 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 18 co. 1 DL 21.6.2022 n. 73

Tabella A Parte III DPR 26.10.1972 n. 633

Circolare Agenzia Entrate 7.7.2023 n. 20

Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2023 - "Strutture sanitarie non convenzionate con prestazioni esenti o con IVA al 10%" - Bilancini - Greco

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Operazioni esenti" - Greco E.

IMPOSTE INDIRECTE

[IVA - Disposizioni generali](#) - [Aliquote IVA](#) - [Cessione di veicoli a disabili](#) - [Documentazione](#) - [Patente di guida speciale con indicazione degli adattamenti](#) - [Aliquota IVA del 4% \(ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2023 n. 40\)](#)

Con la ris. 7.7.2023 n. [40](#), l'Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in merito alle procedure di accesso all'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di veicoli da parte dei soggetti con disabilità.

Quadro normativo

L'[art. 1](#) della L. 97/86 stabilisce l'applicazione dell'IVA in misura ridotta "per le cessioni e le importazioni di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedito capacità motorie". Successivamente, con l'[art. 8](#) co. 3 della L. 449/97, l'agevolazione è stata estesa ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, pur se non dotati di patente speciale, e ai familiari cui essi sono fiscalmente a carico secondo l'[art. 3](#) della L. 104/92.

Tali disposizioni sono recepite nel n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al DPR [633/72](#), che prevede, infatti, l'aliquota IVA del 4% per i motoveicoli ed autoveicoli "anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti (...) con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico", nonché per le prestazioni rese dalle officine al fine di "adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi". Le medesime si applicano anche ai veicoli con motore ibrido e motore elettrico, in virtù dell'[art. 53-bis](#) del DL 124/2019.

In tale contesto si inserisce la semplificazione introdotta, dal 29.1.2022, con il DM [13.1.2022](#), con riguardo alle procedure di accesso per l'acquisto agevolato di veicoli dai soggetti disabili. In particolare, il beneficio è riconosciuto con la presentazione:

- di copia semplice della patente speciale, ove sono indicati gli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche competenti;
- dell'atto notorio o dichiarazione di responsabilità attestante che, nel quadriennio precedente, non si è fruito dell'aliquota del 4%.

Condizioni per l'applicazione dell'IVA al 4%

La ris. Agenzia delle Entrate n. [40/2023](#) ha confermato che i soggetti interessati all'applicazione dell'aliquota al 4%, ove muniti di patente speciale, non devono allegare la copia della certificazione di *handicap* o invalidità resa dalla commissione pubblica competente per l'accertamento di tali condizioni (art. 1 co. 1 lett.b) del [DM 16.5.86](#)).

Allo scopo, i medesimi possono produrre anche il c.d. "foglio rosa" con l'indicazione degli adattamenti alla guida, fermo restando che il beneficio decade "qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida nelle categorie A, B o C speciali entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo" ([art. 1](#) co. 2-bis della L. 97/86).

art. 1 co. 3 L. 27.12.1997 n. 449

art. 1 L. 9.4.1986 n. 97

art. 3 L. 5.2.1992 n. 104

Tabella A Parte II DPR 26.10.1972 n. 633

Risoluzione Agenzia Entrate 7.7.2023 n. 40

Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2023 - "Patente di guida per l'IVA al 4% sui veicoli per le persone condizionate" - Redazione

Italia Oggi del 8.7.2023, p. 25 - "Disabili, Iva 4% sui veicoli presentando il foglio rosa" -

Mantero Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Autoveicoli - Disabili" - Cosentino C.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Aliquote IVA - Disabili" - Cosentino C.

TRIBUTI LOCALI

[Imposta municipale propria \(IMU\) - Immobili inagibili o inabitabili - Riduzione dell'imposta al 50% - Perduranza dei requisiti per più anni - Obbligo di reiterazione della richiesta - Esclusione \(Cass. 11.7.2023 n. 19665\)](#)

Con l'ordinanza 11.7.2023 n. [19665](#), la Corte di Cassazione ha reso alcuni chiarimenti in merito all'riduzione dell'ICI/IMU per i fabbricati inagibili o inabitabili, pronunciandosi in particolare sugli adempimenti previsti nel caso in cui i requisiti per tale riduzione perdurino per più anni.

Riduzione ICI/IMU per i fabbricati inagibili o inabitabili

L'[art. 1](#) co. 747 lett. b) della L. 160/2019 (in vigore dall'1.1.2020) dispone la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni).

Analoghe previsioni erano disposte dalle previgenti disposizioni in materia di ICI ex [art. 8](#) co. 1 del DLgs. 504/92 (applicabile alla vicenda oggetto dell'ordinanza in commento) ed in materia di IMU ex [art. 13](#) co. 3lett. b) del DL 201/2011.

Sono da considerarsi "inagibili o inabitabili" i fabbricati interessati da un degrado fisico sopravvenuto o da un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (in tal senso si veda, ex multis, Cass. 24.2.2023 n. [5804](#); conformi anche le istruzioni alla dichiarazione IMU ex DM [29.7.2022](#), p. 7).

Il citato co. 747 lett. b) dell'[art. 1](#) della L. 160/2019 dispone che, ai fini dell'applicazione della riduzione, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Richiesta di riduzione

La predetta disposizione prevede (analogamente alla disciplina ICI/IMU previgente) che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di

presentare una dichiarazione sostitutiva ex DPR [445/2000](#), con cui si attesta la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

A ciò fa tuttavia eccezione quanto affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento giurisprudenziale consolidato, e ribadito dall'ordinanza n. [19665/2023](#) in commento, secondo cui, se lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile è già noto al Comune, non è necessario che il contribuente presenti apposita richiesta di riduzione (mediante allegazione della perizia predisposta dall'ufficio tecnico comunale o con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR [445/2000](#)).

Ciò in conformità al principio di collaborazione e buona fede che deve connotare i rapporti tra l'ente impositore e il soggetto passivo (ex [art. 10](#) co. 1 della L. 212/2000), da cui discende che il Comune non può chiedere la prova di fatti allo stesso già documentalmente noti (cfr. [art. 6](#) co. 4 della L. 212/2000).

Riduzione pluriennale

In base ai principi sopra citati, la Corte di Cassazione ha affermato che, se i requisiti per la riduzione della base imponibile ai sensi dell'[art. 1](#) co. 747 lett. b) della L. 160/2019 (stato di inagibilità o di inabitabilità e inutilizzazione di fatto del fabbricato) durano per più anni, non è necessario che il contribuente reiteri la richiesta per godere della riduzione della base imponibile IMU. Per fruire di detta riduzione per gli anni successivi a quello in cui è stata presentata la prima richiesta (mediante allegazione della perizia predisposta dall'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva ex DPR [445/2000](#)), è sufficiente, secondo la Corte di Cassazione, che l'ente impositore abbia avuto comunque conoscenza della protratta inutilizzabilità dell'immobile (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie).

In caso di contestazione, sarà onere del contribuente fornire prova di tale circostanza.

Perdita del diritto alla riduzione

In senso conforme ai predetti principi, l'ordinanza in commento aggiunge che, dal momento in cui l'ente impositore viene a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile (sempre attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie), la riduzione della base imponibile non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell'ICI/IMU in misura integrale (pur in assenza di un espresso diniego del Comune).

Adempimenti dichiarativi

Le precisazioni rese dall'ordinanza della Corte di Cassazione in commento appaiono conformi agli adempimenti dichiarativi previsti per i fabbricati inagibili o inabitabili.

Le istruzioni allegate al DM [29.7.2022](#) (p. 14) precisano infatti che la dichiarazione IMU per gli immobili inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, va presentata solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione.

Nel momento in cui si acquista detto diritto, infatti, il Comune ha già avuto conoscenza dei requisiti richiesti, mediante la perizia dell'ufficio tecnico comunale o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto passivo, previste dall'[art. 1](#) co. 747 lett. b) della L. 160/2019 (o ancora, o con i documenti e le informazioni già acquisiti, seppure per finalità extratributarie, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità).

Autonomia dell'obbligazione tributaria ed eccezione di giudicato

È rilevante la precisazione, contenuta nell'ordinanza in commento, in merito alla possibilità di opporre una sentenza passata in giudicato relativa al comproprietario dell'immobile per il quale si controverte della spettanza dell'ICI/IMU.

A tal proposito, si osserva che ciascun comproprietario dell'immobile è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria (per la disciplina IMU in vigore, si veda l'[art. 1](#) co. 743 della L. 160/2019).

Pertanto, la Suprema Corte rileva che, poiché non sussiste un vincolo di solidarietà tra le obbligazioni tributarie dei comproprietari, la sentenza passata in giudicato riferita ad un comproprietario non può essere opposta, a norma dell'[art. 1306](#) co. 2 c.c., nel giudizio di grado successivo relativo ad altro comproprietario.

art. 1 co. 747 L. 27.12.2019 n. 160

Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2023 - "Riduzione ICI/IMU di fabbricati inagibili anche senza nuova richiesta per anni successivi" - Magro - Zeni

Guide Eutekne - Tributi locali - "Immobili inagibili" - Zeni A.

Cass. 11.7.2023 n. 19665

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Lavoratori fragili e genitori con figli under 14 - Proroga del diritto allo smart working - Novità del DL 48/2023 convertito (c.d. DL "Lavoro")

Gli artt. [28-bis](#) e [42](#) co. 3-bis del DL 48/2023 (conv. L. [85/2023](#)) prorogano il diritto allo *smart working*, dal 30.6.2023:

- al 30.9.2023, per i lavoratori fragili del settore pubblico e privato;
- al 31.12.2023, per i lavoratori genitori di figli "under 14" e quelli maggiormente esposti al rischio di contagio ([art. 90](#) co. 1 e 2 del DL 34/2020).

Le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse compilando i *template*, opportunamente aggiornati, seguendo la procedura ordinaria sull'applicativo (denominato "Lavoro Agile") disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

Proroga per i lavoratori fragili del settore pubblico e privato

L'art. 28-bis del DL [48/2023](#) fa slittare il diritto al lavoro agile dal 30.6.2023 al 30.9.2023, prorogando le disposizioni dell'[art. 1](#) co. 306 della L. 197/2022, secondo cui per i lavoratori fragili del settore pubblico e privato (individuati dal DM [4.2.2022](#)) la modalità di lavoro agile può essere assicurata anche con l'adibizione del lavoratore a una diversa mansione, ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento, in base a quanto definito dalla contrattazione collettiva vigente. La ricollocazione del lavoratore deve avvenire senza decurtazione alcuna della retribuzione in godimento e fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali eventualmente più favorevoli.

Proroga per i lavoratori con figli "under 14" e quelli maggiormente esposti al rischio

L'[art. 42](#) co. 3-bis del DL 48/2023 fa slittare il diritto in esame dal 30.6.2023 al 31.12.2023 per:

- i lavoratori con figli "under 14", anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di

sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione ([art. 90](#) co. 1, primo periodo, del DL 34/2020);

- i soggetti maggiormente esposti al rischio, per i quali il diritto allo *smart working* scatta sulla base delle valutazioni dei medici competenti, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa ([art. 90](#) co. 1, secondo periodo, del DL 34/2020).

art. 28 bis DL 4.5.2023 n. 48

art. 42 co. 3 bis DL 4.5.2023 n. 48

Il Quotidiano del Commercialista del 12.7.2023 - "Diritto al lavoro agile per i genitori di under 14 fino al 31 dicembre" - Tombari

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro agile" - Tombari E.

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE 13.6.2023 N. 210441

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONE ANNUALE - Dichiarazione IVA relativa al 2022 - Omessa presentazione o presentazione senza il quadro VE o con operazioni attive "irrisorie" - Comunicazioni ai contribuenti e alla Guardia di Finanza - Regolarizzazione

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento vengono emanate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni:

- derivanti dal confronto fra i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. "esterometro") e quelli dei corrispettivi giornalieri, trasmessi dai soggetti passivi IVA, e la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2022 (modello IVA 2023);
- da cui risulterebbe la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro, minore rispetto all'importo delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

Contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni in esame contengono:

- il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d'imposta (2022); la data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
- la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d'imposta 2022, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE o con operazioni attive "irrisorie".

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Le suddette comunicazioni sono:

- trasmesse al contribuente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso;
- consultabili, da parte del contribuente stesso, all'interno dell'area riservata del portale

informatico dell'Agazia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agazia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Regolarizzazione delle violazioni

Le violazioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2022 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.

In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2022 possono sanare l'inadempimento:

- presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal previsto termine, quindi entro il 31.7.2023;
- versando la sanzione ridotta di 25,00 euro (un decimo di 250,00 euro) per la tardività;
- corrispondendo le eventuali imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta per la violazione di omesso versamento, salvo avvalersi, con le previste maggiorazioni, del versamento differito del saldo IVA 2022.